



**COMUNE
SAN MARTINO DI VENEZZE**

PROVINCIA DI ROVIGO

**CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
DEL TERRITORIO COMUNALE**

Relazione generale

Delibera Consiglio Comunale n.4 del 21/02/2007



arpav

AGENZIA REGIONALE PER LA
PREVENZIONE E PROTEZIONE
AMBIENTALE DEL VENETO

Dipartimento Provinciale di Rovigo

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Indice

| | | |
|---|---|---------|
| 1 | Premessa | pag. 3 |
| 2 | Quadro normativo di riferimento | pag. 4 |
| 3 | La classificazione acustica | pag. 12 |
| 4 | La classificazione per le infrastrutture stradali | pag. 15 |
| 5 | Descrizione del territorio comunale | pag. 16 |
| 6 | La metodologia utilizzata per la classificazione acustica del territorio comunale | pag. 16 |
| | 6.1 La classificazione diretta delle zone di tipo I, V,VI | |
| | 6.2 La classificazione parametrica indiretta delle zone di tipo II, III, IV | |
| | 6.3 Definizione delle fasce di transizione, delle fasce di rispetto, delle aree da destinarsi a pubblico spettacolo | |
| 7 | Conclusioni | pag. 19 |

1. PREMESSA

La Classificazione acustica del territorio comunale è un atto tecnico-politico di governo del territorio e uno strumento di pianificazione dello sviluppo urbano: ne disciplina l'uso e vincola lo sviluppo delle attività e delle infrastrutture al fine di prevenire l'inquinamento da rumore.

La Classificazione acustica deve essere funzionale al Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC), in quanto quest'ultimo è l'atto amministrativo espressione della volontà dell'Amministrazione circa il modello di città che si vuole perseguire.

L'approccio metodologico è espresso dalle determinazioni contenute nella Delibera della Regione Veneto n. 4313 del 21 settembre 1993, laddove non superate dalla normativa statale più recente, e dalle "Linee Guida" ANPA (Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente) pubblicate nel 1998.

Il criterio di base per l'individuazione e la classificazione delle differenti zone acustiche del territorio è essenzialmente legato alle prevalenti condizioni di effettiva fruizione del territorio stesso, pur tenendo conto delle destinazioni di Piano Regolatore.

La suddivisione del territorio comunale nelle 6 classi previste dalla Classificazione Acustica si basa quindi su parametri urbanistici, demografici e di uso del territorio, in quanto in questi stessi termini è intesa dalla normativa statale e regionale di settore.

2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

E' il DPCM 1 marzo 1991 ad imporre per primo alle Amministrazioni Comunali l'obbligo, ribadito dalla Legge Quadro 447/95 e dalla Legge Regionale 21/99, di suddividere il proprio territorio in zone acusticamente omogenee alle quali sono assegnati limiti di rumorosità per l'ambiente esterno.

Una panoramica della normativa di riferimento per le attività di Classificazione Acustica può essere così articolata:

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991: “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno”. Pubblicato nella G.U. Serie generale n. 57 del 08/03/1991.
- A questo atto normativo statale fa seguito, in Veneto, la Delibera di Giunta Regionale 21 settembre 1993, n. 4313: “Criteri orientativi per le amministrazioni comunali del Veneto nella suddivisione in classi dei rispettivi territori. . .”. Detta delibera viene pubblicata nel BUR n. 88 del 19/10/1993.
- Il citato DPCM 1 marzo 1991, in parte abrogato con sentenza della Corte Costituzionale, viene ripreso, modificato ed integrato dalla Legge 26 Ottobre 1995, n. 447, “Legge quadro sull'inquinamento acustico”, pubblicata come supplemento ordinario (S.O. n. 125) alla G.U. n. 254 del 30 ottobre 1995, Serie Generale.
- Tra i numerosi decreti attuativi della citata Legge Quadro, di particolare importanza è il DPCM 14/11/97, pubblicato in G.U. 280 del 01/12/97, che conferma la tipologia delle zone acustiche comunali del DPCM 01/03/91 ed introduce i nuovi limiti di emissione ed i valori di attenzione e qualità.
- Nel 1999, con la Legge Regionale 10 maggio 1999, n. 21, “Norme in materia di inquinamento acustico”, la Regione Veneto mette le Amministrazioni Comunali nelle condizioni di operare, entro un quadro giuridico certo, al fine di classificare il proprio territorio in zone acusticamente omogenee, producendo

la cosiddetta “Zonizzazione acustica del territorio comunale”. Sono fatti salvi i criteri orientativi stabiliti nella DGR del 1993; detti criteri saranno aggiornati da successiva Legge Regionale (ancora non emanata).

E' utile riportare, per completezza, l'elenco dei principali decreti (statali) attuativi della Legge Quadro 447/95:

- D.M.A. 11/12/96; “Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo”, (G.U. n. 52, 4-3-1997)
- D.M.A. 31/09/97; “Metodologia di misura del rumore aeroportuale”, (G.U. n. 267, 15-11-1997);
- D.P.C.M. 14/11/97; “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”, (G.U. n. 280, 1-12-1997);
- D.P.C.M. 5/12/97; “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”, (G.U. n. 297, 22-12-1997);
- D.P.R. 11/12/97, n. 496; “Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili”, (G.U. n. 20, 26-1-1998);
- D.M.A. 16/3/98; “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico”, (G.U. n. 76, 1-4-1998);
- D.P.C.M. 31/3/98; “Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività di tecnico competente in acustica”, (G.U. n. 120, 26-5-1998);
- D.P.R. 18/11/98, n. 459; “Regolamento recante norme in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario”, (G.U. n. 2, 4-1-1999);

- D. M. 20/05/1999; “Criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti nonché criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico”, (G.U. n. 225, 24-09-1999).
- DM 03/12/99; “Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti”, (G.U. n. 289 del 10-12-1999);
- DM 29/11/2000; “Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore”, (G.U. n. 285 del 06-12-2000);
- DPR 03/04/2001 n.304; “Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell’articolo 11 della legge 26 novembre 1995, n.447”, (G.U. n.172 del 26-07-2001);
- DPR 30/03/2004 n.142; “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante da traffico veicolare, a norma dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n.447” (G.U. n.127 del 01-06-2004);
- D.L. 19/08/2005 n.194; “Attuazione della Direttiva 2002/49/CEE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale” (G.U. n.222 del 23-09-2005).

Anche solo scorrendo l’elenco dei decreti attuativi della Legge 447/95 è possibile avere un quadro delle numerose attività previste in ordine alla tutela della salute pubblica dall’inquinamento acustico ed al miglioramento della qualità dell’ambiente. La classificazione acustica è il primo atto di una serie organica d’attività (si veda in proposito, ma non solo, il Decreto sui requisiti acustici passivi degli edifici) per la lotta al rumore, che vede nelle amministrazioni comunali l’attore principale (principio di

sussidiarietà). D'interesse immediato risulta il citato D.P.C.M. 14/11/97; "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".

Ad ogni classe corrispondono quattro coppie di valori: due afferenti alla disciplina delle sorgenti sonore, limiti di emissione (tab. 2) e di immissione (tab. 3) e due, rappresentative dei valori di attenzione (tab. 4) e qualità (tab. 5), significativi ai fini della formazione del Piano di Risanamento Acustico.

I valori di attenzione costituiscono soglie di esposizione al rumore e sono a loro volta proposti in una duplice articolazione: su base oraria, ovvero sull'intero periodo di riferimento; il loro documentato superamento dà luogo all'obbligo di adottare il Piano di Risanamento Acustico.

I valori di Qualità, più cautelativi, rappresentano standard cui tendere nel medio e lungo periodo, attraverso le azioni di risanamento.

Sono previsti infine dei valori limite differenziali di immissione (tab. 6) che si applicano negli ambienti abitativi; sono determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di "rumore ambientale" ed il "rumore residuo"; detti limiti si applicano solo nei casi previsti dall'art.4 del DPCM 14/11/1997, e sono stabiliti in uguale misura per le classi acustiche da 1 a 5 (alla classe 6 non sono applicabili).

Il superamento dei limiti differenziali di immissione determina l'esistenza del disturbo nei confronti del ricettore, ed obbliga il titolare della sorgente sonora a specifici interventi di risanamento/contenimento.

Tab. 1 – Classificazione del territorio comunale

| CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO | |
|--|--|
| I - Aree particolarmente protette | Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc. |
| II - Aree prevalentemente residenziali | Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali. |
| III - Aree di tipo misto | Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici. |
| IV - Aree di intensa attività umana | Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie. |
| V - Aree prevalentemente industriali | Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni. |
| VI - Aree esclusivamente industriali | Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi. |

Tab. 2 – Valori limite assoluti di emissione

| VALORI LIMITE ASSOLUTI DI EMISSIONE (IN dBA) IN FUNZIONE DELLE CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO | | | |
|---|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|
| CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO | | TEMPI DI RIFERIMENTO | |
| | | DIURNO (6.00-22.00) | NOTTURNO (22.00-6.00) |
| I | Aree particolarmente protette | 45 | 35 |
| II | Aree prevalentemente residenziali | 50 | 40 |
| III | Aree di tipo misto | 55 | 45 |
| IV | Aree ad intensa attività umana | 60 | 50 |
| V | Aree prevalentemente industriali | 65 | 55 |
| VI | Aree esclusivamente industriali | 65 | 65 |

Tab. 3 – Valori limite assoluti di immissione

| VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE (IN dBA) IN FUNZIONE DELLE CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO | | | |
|--|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|
| CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO | | TEMPI DI RIFERIMENTO | |
| | | DIURNO (6.00-22.00) | NOTTURNO (22.00-6.00) |
| I | Aree particolarmente protette | 50 | 40 |
| II | Aree prevalentemente residenziali | 55 | 45 |
| III | Aree di tipo misto | 60 | 50 |
| IV | Aree ad intensa attività umana | 65 | 55 |
| V | Aree prevalentemente industriali | 70 | 60 |
| VI | Aree esclusivamente industriali | 70 | 70 |

Tab. 4 – Valori di attenzione

| VALORI DI ATTENZIONE (IN dBA) IN FUNZIONE DELLE CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-----------|--|-----------|
| CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO | | VALORI DI ATTENZIONE | | | |
| | | SE RIFERITI AD UN'ORA | | SE RIFERITI ALL'INTERO PERIODO DI RIF. | |
| | | Diurno | Notturno | Diurno | Notturno |
| I | Aree particolarmente protette | 60 | 45 | 50 | 40 |
| II | Aree prevalentemente residenziali | 65 | 50 | 55 | 45 |
| III | Aree di tipo misto | 70 | 55 | 60 | 50 |
| IV | Aree ad intensa attività umana | 75 | 60 | 65 | 55 |
| V | Aree prevalentemente industriali | 80 | 65 | 70 | 60 |
| VI | Aree esclusivamente industriali | 80 | 75 | 70 | 70 |

Tab. 5 – Valori di qualità

| VALORI DI QUALITA' (IN dBA) IN FUNZIONE DELLE CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO | | | |
|--|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|
| CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO | | TEMPI DI RIFERIMENTO | |
| | | DIURNO (6.00-22.00) | NOTTURNO (22.00-6.00) |
| I | Aree particolarmente protette | 47 | 37 |
| II | Aree prevalentemente residenziali | 52 | 42 |
| III | Aree di tipo misto | 57 | 47 |
| IV | Aree ad intensa attività umana | 62 | 52 |
| V | Aree prevalentemente industriali | 67 | 57 |
| VI | Aree esclusivamente industriali | 70 | 70 |

Tab. 6 – Valori limite differenziali di immissione

| VALORI LIMITE DIFFERENZIALI DI IMMISSIONE (IN dB) IN FUNZIONE DELLE CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO | | TEMPI DI RIFERIMENTO | |
| | | DIURNO (6.00-22.00) | NOTTURNO (22.00-6.00) |
| I | Aree particolarmente protette | + 5 | + 3 |
| II | Aree prevalentemente residenziali | + 5 | + 3 |
| III | Aree di tipo misto | + 5 | + 3 |
| IV | Aree ad intensa attività umana | + 5 | + 3 |
| V | Aree prevalentemente industriali | + 5 | + 3 |
| VI | Aree esclusivamente industriali | non si applica | non si applica |

3. LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

I principi generali dei criteri guida regionali, di cui alla citata Delibera di Giunta Regionale 21 settembre 1993, n. 4313, stabiliscono in particolare quanto segue:

- di redarre la classificazione prevista dalla norma vigente sulla base della carta tecnica regionale in scala 1:5000;
- di non creare micro suddivisioni di aree al fine di evitare una classificazione troppo frammentata, ma individuare invece, nei limiti del possibile, aree con caratteristiche omogenee o comunque ambiti funzionali significativi;
- di tracciare i confini tra le aree diversamente classificate lungo gli assi viabilistici o lungo gli elementi fisici naturali (fiumi, canali, ecc) salvo i casi in cui le aree diversamente classificate coincidono con la zonizzazione di PRG;
- di realizzare la classificazione prescritta a partire dalla ricognizione delle caratteristiche territoriali esistenti.

Generalmente è opportuno far iniziare la procedura di Classificazione con la cosiddetta “classificazione diretta”, cioè con la definizione delle zone particolarmente protette (classe I) e di quelle a più elevato livello di rumore consentito (classi V e VI), in quanto più facilmente identificabili in base alle particolari caratteristiche di fruizione del territorio.

Si prosegue quindi con l’assegnazione delle classi II, III e IV. A tal fine sono possibili due approcci metodologici: uno che si può definire qualitativo e l’altro quantitativo.

Il **metodo qualitativo** introduce fin dalla fase di elaborazione della bozza di classificazione la volontà politica comunale (rappresentata dal PRGC) nell’individuazione delle aree II, III e IV. Il **metodo quantitativo** utilizza, per l’elaborazione di una bozza di suddivisione del territorio, un metodo basato su indici oggettivi.

I due metodi presentati come alternativi in realtà tali non sono: il primo pesa maggiormente sulla volontà progettuale piuttosto che sulla situazione di fatto; il secondo inverte il rapporto. E’ pertanto corretto, nell’attribuzione definitiva delle classi, tenere in debita considerazione le indicazioni ottenute da entrambi i metodi.

La predisposizione della proposta di zonizzazione viene quindi effettuata, sulla base di quanto detto, seguendo le fasi sotto elencate:

1. Analisi del Piano Regolatore Generale, del suo stato di attuazione e di ogni altra informazione utile (per esempio: variante in corso) relativa al territorio di volta in volta in esame; verifica della corrispondenza tra destinazione urbanistica e destinazioni d'uso effettive;
2. Individuazione di alcune localizzazioni particolari quali zone industriali, ospedali, scuole, parchi;
3. Definizione delle classi I, V e VI (aree protette ed aree industriali) mediante classificazione diretta;
4. Applicazione del metodo quantitativo per la definizione delle classi II, III e IV, classificazione indiretta;
5. Individuazione della viabilità principale e delle infrastrutture di trasporto, secondo le indicazioni del D.P.R. n.142/2004;
6. Aggregazione delle aree omogenee e conseguente definizione della proposta di zonizzazione.
7. Nei casi previsti dalla Legge Quadro, ovvero quando aree confinanti presentano differenze di livelli assegnati superiori a 5 dB(A), la DGRV 4313/93 indica la possibilità di stabilire delle fasce di transizione di ampiezza massima come di seguito specificata:
 - 50 m tra aree inserite in classe V e VI e aree inserite in classe III;
 - 100 m tra aree inserite in classe V e VI e aree inserite in classe II;
 - 100 m tra aree inserite in classe V e VI e aree destinate a parco urbano e territoriale;
 - 50 m tra aree inserite in classe III e IV e aree destinate a parco urbano e territoriale;
 - 50 m tra fasce di rispetto viabilistico inserito in classe IV e aree inserite in classe I.

Alla predisposizione della proposta di classificazione segue naturalmente una fase interlocutoria e di analisi critica finalizzata all'ottimizzazione del lavoro da svolgere. La proposta di classificazione viene infatti elaborata da un gruppo di lavoro ristretto

costituito da esperti di acustica e di pianificazione territoriale; l'analisi critica deve invece coinvolgere tutti i soggetti interessati a livello locale alle determinazioni conseguenti l'attività di classificazione acustica del territorio.

E' quindi da prevedere una verifica della proposta di classificazione: in questa fase assumono un ruolo centrale i Settori comunali principalmente interessati (Urbanistica, Lavori Pubblici, Ambiente, ...).

Al termine della revisione, la proposta finale di classificazione è adottata con delibera dell' Amministrazione comunale.

Una volta divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione della zonizzazione, questa deve essere inviata, con i relativi allegati, all'ARPA ed alla Provincia di Rovigo per le azioni di loro competenza.

Dal momento in cui viene approvata, la Classificazione Acustica è la premessa fondamentale per l'applicazione della normativa sul rumore ambientale.

La carta della classificazione, soprattutto se accompagnata da norme d'esecuzione da integrare possibilmente nei Regolamenti Comunali, rende possibile l'attuazione delle politiche di controllo del rumore necessarie per una gestione sostenibile del territorio e per il miglioramento della qualità ambientale.

Rende inoltre possibile, costituendo il necessario quadro di riferimento, operare correttamente Valutazioni Previsionali di Impatto Acustico, mirate a potenziali sorgenti disturbanti, o Valutazioni Previsionali di Clima Acustico, mirate a ricettori sensibili potenzialmente disturbati. Costituisce inoltre premessa indispensabile ad ogni organico Piano di Risanamento Acustico o ad interventi puntuali diretti di bonifica.

La classificazione acustica, vero e proprio strumento urbanistico, non esaurisce la sua funzione nella definizione degli obiettivi di comfort acustico (leggi "valori di qualità"), ma funge soprattutto da supporto operativo alla gestione del territorio, da integrare con la pianificazione urbanistica e con gli strumenti di governo della mobilità.

La ricaduta della classificazione acustica sulle proposte di piani urbanistici attuativi (Piani Particolareggiati, Piani di Lottizzazione, Piani del Commercio, ecc.) può dare luogo a prescrizioni vincolanti per esempio sui distacchi degli edifici dalla viabilità, sulle tipologie di insediamenti, sulla distribuzione planivolumetrica, sull'ubicazione, consistenza e caratterizzazione delle aree a verde.

4. CLASSIFICAZIONE PER INFRASTRUTTURE STRADALI

Le infrastrutture stradali, che comprendono l'insieme della superficie stradale, delle strutture e degli impianti di competenza dell'ente proprietario, concessionario o gestore, sono soggette alle disposizioni emanate con il D.P.R. 30/03/2004, n.142, che fissa delle "fasce di pertinenza acustica", con ampiezza variabile da un minimo di 30 ad un massimo di 250 metri rispetto al confine stradale, a seconda della tipologia di infrastruttura.

Il decreto fissa dei limiti di immissione per il rumore prodotto dal traffico veicolare, che non devono essere superati all'interno delle fasce.

Le tabelle 1 (Strade di nuova realizzazione) e 2 (Strade esistenti e assimilabili) allegare al citato DPR, indicano l'ampiezza delle fasce di pertinenza ed i limiti di immissione, diversi a seconda della tipologia di ricettore.

Per le scuole, ospedali, case di cura e di riposo i valori limite di immissione sono più cautelativi rispetto agli altri ricettori.

L'infrastruttura stradale non concorre, all'interno della rispettiva fascia di pertinenza acustica, a determinare il valore complessivo del livello di immissione stabilito con la classificazione acustica; all'esterno della fascia, l'infrastruttura stradale contribuisce invece, come qualsiasi sorgente di rumore fissa o mobile, a determinare il valore complessivo del livello di immissione (art.3 DPCM 14/11/1997).

La rete viaria presente nel comune di San Martino di Venezze è costituita da strade di competenza provinciale (S.P. n. 3, n.29 e n.61) e comunale.

Le strade provinciali, esistenti alla data di entrata in vigore del sopracitato DPR, sono state classificate con il Decreto del Presidente della Provincia n.92 del 30/12/2003 (pubblicato sul BUR Veneto n.21/2004) di tipo **C** (S.P. n.3 e n.29) e di tipo **F** (S.P. n.61). Ai sensi del D.P.R. n.142/2004, alle strade di tipo C (sottotipo a fini acustici Cb) sono applicati i limiti indicati nella tabella che segue:

| <i>estratto tabella B</i> <i>D.P.R. 30/03/04 n.142</i> | | <i>Scuole, ospedali, case di cura, ecc</i> | | <i>Altri ricettori</i> | |
|---|---------------------|--|---------------|------------------------|---------------|
| | | Diurno | Notturmo | Diurno | Notturmo |
| C b | Fascia A = 100 m | 50 dBA | 40 dBA | 70 dBA | 60 dBA |
| | Fascia B = 50 m | | | 65 dBA | 55 dBA |

Per le altre strade presenti sul territorio, di tipo **E** (urbana di quartiere) ed **F** (locale), sia esistenti che di nuova realizzazione, i limiti di immissione associati alla fascia di

pertinenza acustica, di larghezza pari a 30 metri, sono stati definiti dal Comune nella misura di **65** dBA in periodo diurno e di **55** dBA in periodo notturno.

5. DESCRIZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

Il territorio del comune di San Martino di Venezze presenta un'estensione di 31.8 Km² e una popolazione residente di 3963 abitanti (al 1.01.2006), con una densità media di 124 abitanti/km².

Il comune è costituito dal Capoluogo, dalla frazione di Beverare e dalle località di Saline, Ca' Donà e Palazzo Corni.

Le attività economiche svolte sono prevalentemente di tipo agricolo, con presenza anche di alcune ditte che operano nel settore industriale e artigianale .

Un'attività significativa svolta sul territorio comunale è costituita dall'impianto di smaltimento finale di rifiuti urbani, che interessa un'estesa area situata a sud-est del capoluogo.

6. LA METODOLOGIA UTILIZZATA PER LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE DI SAN MARTINO DI VENEZZE

Nella redazione della presente classificazione acustica sono stati considerati i principi generali indicati nei precedenti capitoli 3 e 4: i limiti massimi di accettabilità diurna e notturna dei livelli di acustici sono stati definiti in relazione alle caratteristiche fisico-funzionali del territorio, di qui la diversificazione dei limiti per classi territoriali omogenee.

6.1. LA CLASSIFICAZIONE DIRETTA DELLE ZONE DI TIPO I - V - VI

L'attribuzione diretta delle zone di classe I, V, VI, si rende possibile in quanto queste aree risultano facilmente identificabili, con sufficiente certezza, sulla base delle loro caratteristiche fisico-funzionali e dal loro inquadramento urbanistico.

In particolare l'analisi del territorio comunale ha portato alle determinazioni nel seguito riportate.

In **classe I** - "aree particolarmente protette" - sono state inserite:

- le aree cimiteriali e relative zone di rispetto definite dal PRG vigente;
- l'area compresa tra la riva del fiume e l'unghia arginale (zona F3/7 – Parco Fluviale dell'Adige) che si estende su tutto il territorio comunale.

In **classe V** - “**aree prevalentemente industriali**” - sono state inserite le Aree indicate dal PRG vigente come:

- zona D1/1 di Via Marconi;
- zona E5 in località Saline
- tutta la zona “produttiva” in località Ca' Donà, prospiciente la S.P. n.29.

Non sono state individuate zone produttive da inserire in classe VI - “aree esclusivamente industriali” .

6.2. LA CLASSIFICAZIONE PARAMETRICA INDIRETTA DELLE ZONE DI TIPO II, III, IV.

L'individuazione delle zone a classificazione indiretta avviene attraverso l'utilizzazione combinata di quattro parametri di valutazione:

1. la densità della popolazione;
2. la densità di attività commerciali;
3. la densità di attività artigianali;
4. la tipologia e l'intensità del traffico.

La densità media di popolazione è espressa in **abitanti per ettaro**.

La densità di attività commerciali deve essere espressa in **superficie di vendita ad abitante**.

La densità di attività artigianali è espressa in **superficie del lotto ad abitante**.

Ad ogni area presa in considerazione è assegnato il punteggio corrispondente così come proposto dalla citata Delibera di Giunta Regionale:

- con punteggio **4** sono di classe **II**;
- con punteggio compreso tra **5** a **8** sono di classe **III**;
- con punteggio superiore a **8** sono di classe **IV**.

Nello specifico del territorio comunale di San Martino di Venezze, sono stati assunti i seguenti dati:

- densità di popolazione desunta dal dimensionamento del PRG;
- densità di attività commerciali ricavata mediante i dati forniti dall'Ufficio comunale;
- densità di attività artigianali, come sopra.
- gerarchia viaria definita e verificata con il competente Ufficio comunale.

Sulla base delle analisi condotte si è pervenuti all'attribuzione delle classi **II**, **III** e **IV**, come rappresentato nelle tavole allegate, con l'eccezione della classe III "agricola" che è stata assegnata in modo diretto a tutte le aree rurali.

Per la rappresentazione grafica della classificazione acustica si è fatto riferimento a quanto contenuto nella norma UNI 9884 "caratterizzazione acustica del territorio mediante la descrizione del rumore ambientale", in merito alla raffigurazione delle mappe di rumore.

Relativamente alle aree ricadenti in classe **III "agricola"**, si è scelto di attribuire il colore bianco per una migliore leggibilità della cartografia.

6.3.DEFINIZIONE DELLE FASCE DI TRANSIZIONE E DELLE AREE DA DESTINARSI A PUBBLICO SPETTACOLO

Completata l'attribuzione delle classi alle varie zone del territorio comunale, si è ritenuto opportuno procedere, come indicato nella DGRV 4313/93, alla delimitazione delle fasce di transizione tra specifiche zone in cui i limiti di rumorosità previsti differiscono per più di 5 dB(A). Dette fasce di transizione sono state tuttavia inserite solo laddove ritenuto opportuno, in relazione alla tipologia delle aree e dei ricettori.

Nello specifico sono individuate fasce di transizione tra aree di classe V e aree di classe II e III, di larghezza pari a **40 metri**; dette fasce sono situate "a cavallo" delle classi confinanti, come previsto dal DGRV, Allegato A1.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lett. a), della Legge quadro sull'inquinamento acustico, le Amministrazioni comunali devono, all'atto della classificazione acustica

del proprio territorio, indicare le aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto.

A tale scopo sono state individuate:

- la piazza A. Moro;
- il parcheggio attiguo al Municipio;
- un'area in prossimità del campo sportivo del Capoluogo.

In tali aree, lo svolgimento di manifestazioni temporanee è subordinato alla richiesta di autorizzazione in deroga al superamento dei limiti della classe acustica di appartenenza delle aree medesime, ai sensi dell'art.6 lettera h) della Legge n.447/1995. In assenza di tale deroga lo svolgimento delle manifestazioni dovrà avvenire nel rispetto dei limiti attribuiti.

7. CONCLUSIONI

Effettuata la classificazione diretta delle zone di tipo I e V, eseguita la classificazione indiretta sulla base di analisi statistica delle zone di tipo II, III e IV, individuate le fasce di transizione e di rispetto, l'elaborato grafico relativo all'intero territorio comunale evidenzia nel complesso una situazione che può essere così riassunta:

- il **Capoluogo** è caratterizzato dalla presenza delle classi II e III, con prevalenza della classe III che si sviluppa lungo la viabilità principale del centro, mentre la classe I è stata attribuita alla zona del cimitero. La classe IV è stata attribuita all'area D2 adiacente alla Corte Carezzabella e all'area utilizzata dall'impianto di depurazione;
- nella frazione di **Beverare** sono state attribuite le classi II e III lungo la viabilità principale, mentre la classe I è stata attribuita alla zona del cimitero;
- in località **Ca' Donà** è presente un'ampia area produttiva collocata in classe V, mentre la classe III si colloca lungo la S.P. n.29. L'unica area inserita in classe II è la zona omogenea B2/6 prospiciente a via Trona di Sopra, mentre nella stessa via, a una porzione della zona omogenea B2/5, dove opera una ditta del settore ortofrutta, è stata attribuita la classe IV; nella medesima classe è inserita anche una zona omogenea D7 situata lungo la S.P. n.29;

- in località **Saline**, l'ampia area produttiva compresa tra via Marconi e via Chiaroni e l'area agroindustriale di via Madonnina sono state inserite in classe V.
La classe IV è stata attribuita a n.4 zone di tipo omogeneo D7 situate lungo la strada provinciale e ad un'azienda alimentare di via Marconi;
Alle rimanenti zone omogenee del PRG sono state attribuite le classi II e III;
- in località **Palazzo Corni**, lungo la viabilità principale è stata attribuita la classe III, mentre alle rimanenti zone omogenee è stata attribuita la classe II.

Il gruppo di lavoro

P.i. Lina Baraldo

P.i. Stefano Battaglini

P.i. Simone Papuzzi

Il Responsabile dell'U.O. Agenti Fisici

Ing. Alessandro Lucchin